

INDICE

<i>Introduzione</i>	xv
-------------------------------	----

CAPITOLO I

LA PORTATA SISTEMATICA DELL'ART. 806 C.P.C. PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPROMETTIBILITÀ IN ARBITRATO

1. Giustizia privata e giustizia statale; giurisdizione in senso oggettivo e giurisdizione in senso soggettivo	1
2. Principi costituzionali e arbitrato	10
3. Limiti oggettivi di arbitrabilità e giurisdizione statale	27
4. L'art. 806 c.p.c. e la definizione della compromettibilità in arbitrato. Piano dell'indagine	34

CAPITOLO II

L'ARBITRATO COME MEZZO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE MEDIANTE UNA DECISIONE

1. La controversia quale elemento necessario per la configurazione dell'arbitrato	37
2. Il concetto di controversia e l'attività del terzo a cui ne è rimessa la soluzione	43
3. Conferma della necessità della controversia ai fini della configurazione dell'arbitrato; distinzione con l'istituto dell'arbitraggio	52
4. (<i>Segue</i>): applicazione delle regole enunciate e loro precisazione critica	60
5. Arbitrato e arbitraggio non possono distinguersi in ragione del contenuto costitutivo (o innovativo) ovvero dichiarativo (o accertativo) dell'atto formato dal terzo	68
6. Arbitrato e arbitraggio non possono distinguersi neppure in ragione del carattere specifico e determinato oppure generico e indeterminato del parametro utilizzato dal terzo per formare il proprio atto: <i>a</i>) l'arbitraggio del <i>bonus vir</i> e secondo <i>arbitrium merum</i>	77
7. (<i>Segue</i>): <i>b</i>) l'arbitrato di equità e secondo diritto; il giudizio reso sulla base di norme che fanno ricorso a concetti indeterminati e a clausole generali..	86
8. (<i>Segue</i>): <i>c</i>) distinzione tra arbitraggio e arbitrato, nelle ipotesi in cui il terzo fa ricorso al medesimo parametro, avente contenuto generico e indeterminato	100

9.	L'adattamento (o adeguamento) dei contratti a lungo termine e l'arbitrato.	105
10.	(<i>Segue</i>): l'adattamento del contratto sottende una controversia, la quale può essere oggetto di arbitrato.	111
11.	(<i>Segue</i>): la tesi secondo cui, in caso di inadempimento dell'obbligo sostanziale di adeguamento, è precluso il ricorso alla tutela in forma specifica <i>ex art.</i> 2932 c.c. e le sue implicazioni in ordine alla configurazione dell'attività del terzo privato incaricato di effettuare l'adattamento contrattuale. Critica.	122
12.	Gli arbitri risolvono la controversia mediante una decisione: <i>a)</i> contenuto e struttura dell'atto decisorio	129
13.	(<i>Segue</i>): <i>b)</i> il regime giuridico del lodo	135
14.	(<i>Segue</i>): <i>c)</i> l'efficacia vincolante del lodo.	147
15.	Conclusioni sulle funzioni esercitabili dagli arbitri rituali. L'arbitrato è sostitutivo della giurisdizione contenziosa di tipo dichiarativo: gli arbitri possono risolvere le controversie, ma non impartire le tutele esecutiva e cautelare; inoltre, essi non possono svolgere attribuzioni di giurisdizione volontaria, attinenti alla gestione di interessi	173

CAPITOLO III

L'OGGETTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE

1.	Transizione e piano della successiva indagine.	185
2.	Posizione del problema: se oggetto della domanda di arbitrato, del processo e del lodo possano essere soltanto una o alcune questioni rilevanti per l'esistenza del diritto, e non necessariamente quest'ultimo nella sua piena consistenza ed estensione	186
3.	Il fenomeno delle perizie contrattuali (o arbitrali); figure convenzionali e fattispecie legali	189
4.	La struttura e la funzione della perizia; tratti di comunanza e di distinzione con le figure dell'arbitraggio e dell'arbitrato	202
5.	L'affermata natura sostanziale della perizia e la sua sottoposizione (in linea di principio) alle norme di diritto privato dei contratti. Profili critici di questa impostazione e opportunità di verificare la possibilità di ricondurre la perizia all'arbitrato.	216
6.	La perizia contrattuale (o arbitrale) è riconducibile all'arbitrato, poiché quest'ultimo può avere a oggetto la risoluzione di soltanto una o alcune questioni rilevanti per l'esistenza di un diritto soggettivo	221
7.	L'applicazione all'arbitrato con oggetto parziale delle norme dettate dal codice di procedura civile per l'arbitrato, salvo il limite della compatibilità; in particolare, il regime dell'impugnazione del lodo.	236

CAPITOLO IV

I LIMITI OGGETTIVI DELLA
COMPROMETTIBILITÀ IN ARBITRI E IL CONTROLLO DI ORDINE
PUBBLICO SUL LODO ARBITRALE

Sezione I

I limiti oggettivi della compromettibilità in arbitri

1.	Transizione. Il controllo (preventivo e successivo) dello Stato sull'arbitrato. Piano della successiva indagine	250
2.	L'art. 806 c.p.c. e l'espresso divieto di legge alla compromettibilità in arbitri.	253
3.	L'arbitrabilità della controversia dipende dalla natura (disponibile o indisponibile) del diritto oggetto del giudizio, determinato dalla domanda e deciso dal lodo	269
4.	Il concetto di « indisponibilità » rilevante ai fini dell'art. 806, comma 1, c.c.: la indisponibilità « oggettiva »	274
5.	Il contenuto dell'indisponibilità oggettiva: la nozione atecnica (o ampia) e la nozione tecnica (o stretta) di indisponibilità nella teoria generale e nella definizione delle controversie arbitrabili	285
6.	L'insufficienza della nozione tecnica (o stretta) di indisponibilità ai fini della definizione dei limiti oggettivi della compromettibilità; analisi critica di alcune fattispecie sintomatiche: <i>a</i>) i diritti parzialmente o relativamente (in)disponibili; <i>b</i>) i diritti "indisponibili in via preventiva"	305
7.	(<i>Segue</i>): <i>c</i>) le domande di impugnazione delle deliberazioni assembleari; <i>d</i>) le controversie possessorie; <i>e</i>) la verifica della scrittura privata non autenticata; <i>f</i>) le domande di impugnazione del lodo arbitrale; <i>g</i>) le opposizioni esecutive.	313
8.	La tesi secondo cui l'arbitrabilità delle liti dipenderebbe non dalla disponibilità del diritto controverso, bensì dalla disponibilità dell'azione con cui lo si tutela. Critica	333
9.	La nozione di indisponibilità rilevante ai fini dell'art. 806, comma 1, c.p.c.: l'irrelevanza del potere di autonomia privata quale fonte di disciplina della situazione giuridica oggetto della controversia	339
10.	(<i>Segue</i>): individuazione della ragione per cui l'ordinamento ammette l'arbitrato per la risoluzione delle controversie aventi a oggetto situazioni giuridiche disponibili e non lo consente per quelle relative a situazioni giuridiche indisponibili.	351
11.	(<i>Segue</i>): sintesi delle regole che definiscono i limiti oggettivi della compromettibilità in arbitri.	359
12.	(<i>Segue</i>): l'espressa previsione di legge abilitante l'arbitrato su diritti e rapporti indisponibili.	362
13.	(<i>Segue</i>): rilievi conclusivi.	368
14.	Applicazione della ricostruzione proposta in tema di limiti oggettivi della compromettibilità a una fattispecie controversa: le liti di impugnazione delle deliberazioni assembleari	371

15. (*Segue*): la compromettibilità delle domande di nullità delle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio, per violazione dei principi di veridicità, correttezza e chiarezza nella redazione del documento contabile. 384
16. (*Segue*): rilievi conclusivi sulla compromettibilità in arbitri delle controversie di impugnazione delle deliberazioni assembleari e conferma dei risultati raggiunti alla luce della disciplina dell'arbitrato societario di cui agli artt. 34-36 del d.lgs. 5/2003. 389
17. Il regime giuridico applicabile nel caso in cui oggetto del patto compromissorio, del giudizio arbitrale e del lodo sia una controversia non compromettibile, perché relativa a un diritto indisponibile o a un diritto disponibile, per il quale sia previsto un divieto di arbitrato *ex art.* 806, comma 1, c.p.c. 397

Sezione II

Le tutele impartibili dagli arbitri

18. Le tutele impartibili dagli arbitri: *a*) il principio di equiparazione tra i poteri degli arbitri e i poteri del giudice dello Stato 407
19. (*Segue*): *b*) l'estensione dei poteri degli arbitri (l'ammissibilità di decisioni di contenuto "atipico") 417
20. (*Segue*): *c*) la limitazione dei poteri degli arbitri (l'esclusione di tutele previste dalla legge). 430

Sezione III

Il controllo di ordine pubblico sul lodo arbitrale

21. Il controllo di ordine pubblico sul lodo arbitrale: la funzione 433
22. *a*) L'oggetto del controllo (quando la decisione arbitrale è "contraria all'ordine pubblico" ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.). 437
23. (*Segue*): le fattispecie in cui ricorre la contrarietà della decisione all'ordine pubblico 444
24. *b*) L'intensità del controllo (la tipologia e l'estensione della cognizione del giudice chiamato a verificare la compatibilità del lodo con l'ordine pubblico): il contenuto e i limiti del sindacato giudiziale, tra divieto di revisione del merito e valutazione della *quaestio facti* e della *quaestio iuris* 454
25. (*Segue*): il parametro di riferimento, tra (mera) contrarietà all'ordine pubblico e manifesta contrarietà 472
26. *c*) Il contenuto della clausola dell'ordine pubblico (i criteri, alla cui stregua individuare il nucleo di principi e disposizioni fondamentali che sostanziano la nozione di ordine pubblico agli effetti dell'art. 829, comma 3, c.p.c.): la nozione di ordine pubblico e il rapporto con le norme imperative 478
27. (*Segue*): il controllo di ordine pubblico in relazione a fattispecie puramente interne e di carattere internazionale; gli elementi da tenere in considerazione per individuarne il contenuto 496

28. *d*) Le modalità del controllo (gli strumenti, i modi e i tempi della verifica da parte del giudice dello Stato della compatibilità del lodo con l'ordine pubblico). 506

Sezione IV

La legge applicabile alla questione di arbitrabilità oggettiva

29. La legge applicabile alla questione di arbitrabilità oggettiva della controversia nelle fattispecie con elementi di internazionalità 513
30. *a*) La legge applicabile alla questione di arbitrabilità oggettiva della controversia nel processo statale: il giudice applica la legge italiana, quale *lex fori* 514
31. (*Segue*): precisazioni critiche circa la portata della regola generale enunciata. 524
32. *b*) La legge applicabile alla questione di arbitrabilità oggettiva della controversia nel processo arbitrale: gli arbitri, che operano in un arbitrato interno, applicano la legge italiana 537
- Indice analitico* 547

